

AERONAUTICA MILITARE
COMANDO LOGISTICO



GUIDA SUL TRATTAMENTO
PENSIONISTICO E PREVIDENZIALE

- Edizione maggio 2020 -

PREMESSA

La cessazione dal servizio attivo rappresenta, per quanti hanno dedicato una significativa parte della propria vita lavorativa alla Forza Armata, un momento cruciale sia sul piano emotivo che su quello personale. In tale circostanza, una diffusa fonte di preoccupazione è senz'altro costituita dalle valutazioni in ordine alla scelta della posizione di stato alla quale accedere ed alle conseguenze di natura economica che queste comportano.

A rendere particolarmente difficile la scelta contribuisce senz'altro lo spinto tecnicismo che contraddistingue la materia del trattamento pensionistico, caratterizzata da una normativa in costante e complesso divenire.

Il Servizio di Commissariato e Amministrazione, pienamente consapevole delle difficoltà sopra evidenziate, con la presente pubblicazione intende fornire una "guida pratica" a beneficio di quanti necessitino di informazioni chiare e quanto più scevre da tecnicismi in merito agli istituti fondamentali del trattamento pensionistico.

Il presente vademecum, quindi, rappresenta un ulteriore strumento conoscitivo attraverso il quale si intende fornire un valido supporto alla comunità degli amministratori, prossimi alla cessazione dal servizio attivo. In sintesi, una "guida agile" che contribuisca a proseguire l'intento informativo di questo Alto Comando in favore del personale prossimo al congedo, già avviato con la pubblicazione CLA-SCA-011 emanata nel 2019.

IL COMANDANTE LOGISTICO
(Gen. S.A. Giovanni FANTUZZI)



AERONAUTICA MILITARE
COMANDO LOGISTICO
Servizio di Commissariato e Amministrazione
Reparto Amministrazione

INDICE

Atto di approvazione	pag. IV
Enti interessati	pag. V
 LE TIPOLOGIE DI PENSIONE	 pag. 1
 LA POSIZIONE DI AUSILIARIA	 pag. 3
 LA POSIZIONE DI RISERVA	 pag. 7
 SISTEMI E QUOTE DI PENSIONE	 pag. 13
 T.F.S. O BUONUSCITA	 pag. 18
 I RISCATTI AI FINI DEL T.F.S.	 pag. 21



**AERONAUTICA MILITARE
COMANDO LOGISTICO**

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo il *vademecum* “Breve guida sul Trattamento Pensionistico e Previdenziale”, edizione 2020.

Roma,

IL COMANDANTE LOGISTICO
(Gen. S.A. Giovanni FANTUZZI)

ENTI INTERESSATI

1. A livello centrale:
 - a. Enti Centrali della Difesa per informazione
 - b. Enti Centrali dell'A.M.:
 - SMA e Alti Comandi per divulgazione
2. A livello intermedio
DIVISIONI/SERVIZI del Comando Logistico per divulgazione
3. A livello periferico per divulgazione

LE TIPOLOGIE DI PENSIONE

PENSIONE DI VECCHIAIA

E' corrisposta al raggiungimento dell'età anagrafica massima prescritta per la cessazione dal servizio permanente, variabile in base al ruolo e al grado rivestito.

PENSIONE DI ANZIANITÀ

E' corrisposta al personale che cessa dal servizio in anticipo rispetto al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, purché in possesso di una determinata anzianità contributiva e/o anagrafica. A tal proposito, si distingue:

- **Anzianità di servizio**, che è il periodo effettivo di attività prestato dal lavoratore presso il proprio datore di lavoro;
- **Anzianità contributiva**, che è il **"servizio utile"** comprendente il periodo di servizio effettivo più i periodi di aumento di servizio. Esso è verificato ai fini della maturazione del diritto a pensione. A fini del computo del servizio utile si deve tener conto anche di:

ASPETTATIVA DI VITA

Incrementa i requisiti per l'accesso al trattamento di pensione. **Quindi, ha effetto sulla maturazione del diritto a pensione e non sulla percezione della stessa.**

FINESTRA MOBILE

E' un intervallo di tempo stabilito dalla legge. Tale parametro comporta che la materiale erogazione del trattamento di quiescenza sia *"rimandato"* sino alla maturazione dell'intero periodo di *"finestra mobile"*.

LA POSIZIONE DI AUSILIARIA

CHE COSA E' L'AUSILIARIA

E' una categoria del congedo, caratterizzata dal fatto che il militare:

- a. "non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare", pena la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria;
- b. deve essere disponibile all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza o altre amministrazioni;
- c. può permanervi per un periodo massimo di 5 anni, fatta salva la possibilità di transitare anticipatamente nella riserva nei casi regolati dal C.O.M.; eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'Ausiliaria;
- d. durante la permanenza in "Ausiliaria", rimane "agganciato" al trattamento economico del pari grado in servizio dello stesso ruolo e percepisce, in aggiunta alla pensione, la c.d. "indennità di ausiliaria", pari al 50 per cento della differenza tra la pensione percepita e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria.

CHI PAGA LA PENSIONE

In ausiliaria la pensione è provvisoria (comprensiva di indennità ausiliaria) ed è determinata ed erogata dal 2° Ufficio del Servizio di Commissariato e Amministrazione del Comando Logistico.

REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI

In ausiliaria si può accedere:

- a. per vecchiaia, al raggiungimento del limite d'età previsto per il grado ed il ruolo di appartenenza;
- b. a domanda, usufruendo del c.d. **"Scivolo"**;
- c. a domanda, **fino al 31 dicembre 2024**, a condizione di aver prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Questa ipotesi di congedo è l'unica NON equiparata alle cessazioni per limiti di età, con effetti economici negativi sull'importo di pensione e sulla c.d. "buonuscita" per effetto della mancata attribuzione dei c.d. 6 scatti;
- d. a domanda, dall'aspettativa per riduzione quadri (ARQ) (solo per Colonnelli, Generali e gradi corrispondenti);
- e. a domanda, al termine mandato per le Autorità di Vertice.

CHE COSA E' LO "SCIVOLO"

E' un meccanismo, al momento previsto fino al 31 dicembre 2024, che consente l'accesso all'ausiliaria:

- **anticipatamente** rispetto ai limiti di età per vecchiaia;
- **per contingenti numerici massimi diversi di anno in anno;**
- a Ufficiali e Sottufficiali (**NO GRADUATI**) delle FF.AA. (EI, MM, AM):
 - con 58 anni di età e 36 anni di servizio utile comprensivi di 12 mesi di finestra mobile;
 - a non più di 5 anni dal limite d'età, con 42 anni e 3 mesi di servizio utile (comprensivi di aspettativa di vita e finestra mobile).

DOMANDA PER L'AUSILIARIA

La domanda di collocamento in ausiliaria, è presentata:

- (1) in caso di limiti d'età, 270 giorni prima di tale data;
- (2) a domanda, al fine di *"concorrere"* al c.d. *"Scivolo"*, con le modalità stabilite annualmente da PERSOMIL con apposita circolare;
- (3) a domanda, fino al 31/12/2024, con almeno 40 anni effettivi di servizio prestato, almeno 90 giorni prima della data di decorrenza della cessazione;
- (4) a domanda, dall'ARQ, dopo almeno 60gg di permanenza in posizione di ARQ;
- (5) a domanda, a fine mandato, per le Autorità di Vertice.

Ricevuta la domanda tramite il rispettivo Comando/Ente di appartenenza, PERSOMIL rilascia il provvedimento di cessazione dal servizio.

DURATA AUSILIARIA E PASSAGGIO IN RISERVA

Come evidenziato, la permanenza in ausiliaria è di 5 anni. Almeno 150 giorni prima della scadenza, il predetto 2° Ufficio inoltra un riepilogo della pratica pensionistica a:

- a. sede unica INPS competente (dal 1° novembre 2020 Sede Unica di Roma Tuscolano);
- b. (PREVIMIL);
- c. rispettivo Comando/Ente di appartenenza;
- d. amministrato, che firma e restituisce al 2° Ufficio una *"dichiarazione di presa visione"* integrale delle informazioni trasmesse.

Dopo il passaggio in riserva, PREVIMIL emetterà il Decreto definitivo di pensione.

LA POSIZIONE DI RISERVA

CHE COSA È LA RISERVA

La riserva è una posizione del congedo in cui il personale che vi accede non è soggetto ai vincoli né beneficia dei vantaggi (indennità ausiliaria) previsti per l'ausiliaria. Mantiene obblighi solo in tempo di guerra o in caso di grave crisi internazionale.

COME SI ACCEDE ALLA RISERVA

Le fattispecie per l'accesso **diretto** alla riserva sono i medesimi previsti per l'ausiliaria, **ad eccezione dello "Scivolo"** che, per l'accesso alla Riserva, non è previsto.

I requisiti di anzianità per la cessazione anticipata con accesso diretto alla riserva sono:

- (1) **58 anni + 36 anni di "servizio utile"**.
- (2) Indipendentemente dall'età anagrafica, 42 anni e 3 mesi di "servizio utile".

ALTRE FORME DI ACCESSO ALLA RISERVA

A. ACCESSO (DIRETTO) PER INFERMITÀ

- (1) in esito al giudizio medico legale di non idoneità al servizio militare incondizionato;
- (2) al superamento dei 730 giorni di aspettativa massima previsti nel quinquennio, in esito ad un giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato.

La decorrenza giuridica coincide con il giorno successivo alla visita medica (caso (1)) o alla scadenza del periodo di aspettativa massima (caso (2)), mentre quella amministrativa è attribuita tre mesi dopo, durante i quali sarà corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 1877 del COM.

B. DECESSO

La corresponsione della pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'evento in quanto, per il mese in cui il decesso è avvenuto sono corrisposti per intero gli assegni stipendiali.

C. DALL' "AUSILIARIA" ALLA "RISERVA"

Il militare in "Ausiliaria" prima del decorso dei 5 anni, transita anticipatamente nella "Riserva" per:

- (1) inosservanza al divieto di assumere impieghi, cariche retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'A.D.;
- (2) mancata accettazione dell'impiego o revoca dell'accettazione dell'impiego assegnato, per due volte;
- (3) motivi di salute, previ accertamenti sanitari;
- (4) motivi professionali, previo parere della commissione o dell'autorità competente a esprimere il giudizio sull'avanzamento.

D. OPZIONE PER IL C.D. "MOLTIPLICATORE".

Al personale delle Forze armate (EI, MM, AM) è applicabile l'istituto DELL' "AUMENTO DELLE 5 QUOTE" o c.d. "MOLTIPLICATORE". Si tratta di una facoltà esercitabile dal personale che, avendone i requisiti, faccia domanda per il transito in ausiliaria e, contestualmente, nella domanda, chieda di "optare" per il "moltiplicatore" in alternativa al collocamento in ausiliaria (a tal fine, il fac-simile di domanda allegato alla Circolare prot. n. M_D GMIL REG2017 0587280 27.10.2017 di PERSONMIL, prevede già tale meccanismo di compilazione). Una volta esercitata l'opzione, ne consegue il collocamento nella posizione di riserva. In sintesi, sotto il profilo procedurale, l'opzione è esercitabile soltanto previa richiesta di transito dal servizio attivo all'ausiliaria.

Invece, laddove il dipendente non presenti domanda di accesso all'ausiliaria, ma faccia domanda di passaggio dal servizio attivo direttamente alla riserva, l'opzione per il moltiplicatore non sarà possibile.

A CHI SI APPLICA

L'opzione è esercitabile:

- a. in presenza dei requisiti previsti per l'Ausiliaria ovvero:
 - (1) cessazione dal servizio, per vecchiaia;
 - (2) cessazione dal servizio con il c.d. "Scivolo", purché inseriti nominativamente nel decreto di accesso allo "Scivolo";
 - (3) fino al 31.12.2024, a condizione di aver prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo;
 - (4) a domanda, dall' ARQ (solo per gli Ufficiali Col. e Gen. e gradi corrispondenti) con i requisiti per accedere alla pensione di anzianità;
 - (5) a domanda, a fine mandato, per le Autorità di Vertice.
- b. dal personale nella cui pensione sia contemplata, in tutto o in parte, **una quota calcolata con il sistema contributivo** (compreso il personale che proviene dal "retributivo", con anzianità contributiva dall'1 gennaio 2012).

IN CHE COSA CONSISTE

Il meccanismo prevede che il montante individuale dei contributi è incrementato di un importo pari a 5 volte l'ammontare dei contributi trattenuti "*negli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione dal servizio*". In un sistema pensionistico basato sempre più sul totale dei contributi versati, tale incremento produce effetti più favorevoli per coloro che negli "*ultimi 360 giorni*" abbiano percepito emolumenti accessori di rilevante entità.

DOMANDA DI ACCESSO ALLA RISERVA

La domanda di collocamento in riserva, deve essere presentata al II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare, 4^a Divisione per gli Ufficiali e 5^a Divisione per i Sottufficiali:

- (1) per limiti d'età, almeno 270 giorni prima di tale data;
- (2) a domanda, almeno 270 giorni prima rispetto alla data di congedo prevista, per le altre fattispecie;
- (3) a domanda, fino al 31/12/2024, con almeno 40 anni effettivi di servizio prestato, almeno 180 giorni prima della data di decorrenza della cessazione.

DOCUMENTAZIONE PER L'ACCESSO IN RISERVA

L'interessato, deve produrre:

- a. domanda *online* di pensione diretta ordinaria INPS;
- b. documento di identità e codice fiscale;
- c. eventuale documentazione di ricongiunzione ex Legge n. 29/1979 art. 2;
- d. domanda di attribuzione dei c.d. sei scatti;
- e. eventuale riscatto del periodo di volo (D. Lgs n. 165/1997);
- f. eventuale decretazione lavoro estero REG. CEE 1606/98.

CHI PAGA LA PENSIONE IN RISERVA

Tutti i trattamenti di riserva o assimilabili a tale posizione, sono erogati a cura dell'INPS.

RIEPILOGHIAMO

IN AUSILIARIA O IN RISERVA

	LIMITI ETÀ	CON SCIVOLO		SENZA SCIVOLO		40 ANNI DI SERVIZIO EFFETTIVI
		42 ANNI E 3 MESI SERVIZIO UTILE*	58 ANNI ETÀ + 36 SERVIZIO UTILE	42 ANNI E 3 MESI SERVIZIO UTILE	58 ANNI ETÀ + 36 SERVIZIO UTILE	
AUSILIARIA (SOTT.LI E UFF.LI)	SI	SI	SI	NO	NO	SI
AUSILIARIA (GRADUATI)	SI	NO	NO	NO	NO	SI
AUSILIARIA (COL. E GEN. DA ARQ)	SI	NO	NO	SI	SI	SI**
AUSILIARIA (AA.VV FINE MANDATO)	SI	=	=	SI	SI	SI**
RISERVA DIRETTA	SI	NO	NO	SI	SI	SI

*Bisogna trovarsi a non più di 5 anni dal limite di età ordinamentale.

** Non conveniente economicamente per mancata attribuzione 6 scatti sul TFS.

.... CON MOLTIPLICATORE O SENZA

	"MOLTIPLICATORE"
AUSILIARIA (LIMITI ETÀ)	SI
AUSILIARIA (CON SCIVOLO)	SI
AUSILIARIA (COL E GEN DA ARQ)	SI
AUSILIARIA (AA.VV FINE MANDATO)	SI
RISERVA DIRETTA	NO

SISTEMI E QUOTE DI PENSIONE

SISTEMA RETRIBUTIVO

Riguarda coloro che al 31.12.1995 hanno almeno 18 anni di servizio utile.

LE QUOTE DI PENSIONE PER I C.D. RETRIBUTIVI

Il sistema “retributivo” comprende la quota “A”, quota “B” e quota “C” di pensione, che si sommano tra loro. In dettaglio:

- a. **Quota “A”:** riguarda la quota di pensione riferita ai servizi prestati **fino al 31 dicembre 1992**. Si determina utilizzando le c.d. *Aliquote retributive* che servono a valorizzare gli anni di contribuzione nel “sistema retributivo”. Si tratta di aliquote percentuali annue che variano in base al numero di anni di servizio da computare ed **il loro ammontare non può superare l’80% della retribuzione pensionabile**. Ciascuna aliquota è moltiplicata per il numero di anni di servizio prestati fino al 31.12.1992. Il risultato di tale moltiplicazione rappresenta la quota percentuale dell’ultima retribuzione pensionabile percepita in servizio, che confluisce nella quota A di pensione.
- b. **Quota “B”:** Riguarda la quota di pensione riferita ai servizi prestati dall’1.1.1993 fino al 31.12.2011. Si determina allo stesso modo della quota A ma non si prende in considerazione l’ultima retribuzione percepita in servizio bensì una media di retribuzioni e precisamente:
 - (1) *La media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni antecedenti la data di cessazione se il militare è in possesso di almeno 15 anni al 31.12.1992*
 - (2) *La media delle retribuzioni dall’1.1.93 alla data del congedo se il militare è in possesso di meno di 15 anni al 31.12.1992 (si parla di quota B LUNGA).*
- c. **Quota “C”:** riguarda la quota di pensione commisurata unicamente al c.d. “montante contributivo”, ovvero il totale

dei contributi previdenziali maturati dal 01.01.2012 in poi (per calcolo quota C si rimanda al sistema contributivo). Tuttavia, per i pensionati c.d. "retributivi" si darà luogo ad un meccanismo di confronto chiamato "doppio calcolo" attribuendo il minore dei due importi tra:

- (1) **Retributivo Ante pro-rata "a oltranza"** - La pensione è determinata interamente applicando l'aliquota retributiva **ad oltranza** (e, dunque, senza applicazione di alcuna quota C) con Quota "A" fino al 31/12/1992 e Quota "B" dal 01/01/1993 fino alla data di congedo. Ai fini di tale calcolo, si deroga al criterio del limite massimo dell'80% di aliquota retributiva.
- (2) **Retributivo Pro-rata con Quota "C"**. Il calcolo è effettuato calcolando Quota "A" fino al 31/12/1992, mentre la Quota "B" dal 01/01/1993 al 31/12/2011 e la Quota "C" contributiva dal 01/01/2012 fino alla data di congedo. Ai fini di tale calcolo, l'aliquota retributiva (quota A e B) non può superare l'80%.

"MULTIPLICATORE" E "DOPPIO CALCOLO"

Il "moltiplicatore" incide solo per il *quantum* di pensione da calcolare con il sistema misto pro-rata con quota C, nella determinazione del montante contributivo per il calcolo di una pensione interamente contributiva o della quota contributiva di un sistema misto. Non è considerato quale quota da aggiungere dopo aver determinato il trattamento meno favorevole spettante (c.d. "doppio calcolo"), perché il momento dell'opzione precede quello della liquidazione del trattamento di quiescenza.

SISTEMA MISTO

E' riferito a coloro che al 31 dicembre 1995 hanno maturato **meno** di 18 anni di **servizio utile**. Tale personale è confluito nel sistema contributivo dall'1.1.96.

LE QUOTE DI PENSIONE PER I C.D. MISTI

- a. **Quota A** (eventuale, se si ha servizio utile al 31.12.1992).
- b. **Quota B** per il servizio dall'1.1.93 al 31.12.1995.
- c. **Quota C** dall'1.1.96 fino alla data del congedo.

SISTEMA CONTRIBUTIVO

Riguarda gli amministratori arruolati dal 1.1.1996 e sprovvisti, al 31.12.1995 di anzianità di servizio.

LE QUOTE DI PENSIONE PER I C.D. "CONTRIBUTIVI"

Quota C

Riguarda la quota di pensione commisurata unicamente al c.d. "*montante contributivo*", ovvero il totale dei contributi previdenziali messi da parte durante la vita lavorativa. L'aliquota contributiva totale è pari al 33% della retribuzione imponibile, di cui l'8,80% a carico del lavoratore.

- Ai fini del calcolo pensione annua lorda (13 mensilità) bisogna:
- individuare i **contributi di ogni anno** sulla base dell'aliquota di computo (33%);
 - determinare il **montante contributivo individuale**. Esso si ottiene sommando i contributi effettivamente versati in ciascun anno di servizio. Il montante totale viene rivalutato annualmente fino al penultimo anno di servizio, sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL. Il montante complessivo potrà

- essere incrementato delle c.d “5 quote” qualora il personale abbia optato per il “moltiplicatore”;
- moltiplicare il montante contributivo per il **coefficiente di trasformazione** (aggiornati ogni triennio, in corrispondenza dello scatto degli adeguamenti alla speranza di vita). I coefficienti di trasformazione variano a seconda dell'età del pensionando (più si ritarda l'uscita, maggiore sarà il coefficiente applicabile, maggiore sarà l'importo annuo della pensione).

QUALI CONTRIBUTI PAGA IL PENSIONATO

- a. **Ausiliaria.** I contributi assistenziali e previdenziali sono pari all'8,80% (ulteriore +1,0% sarà aggiunto in seguito allo sfondamento del reddito imponibile attualmente fissato, per legge, ad € 47.143,00). Inoltre sarà trattenuta la quota, dello 0,35% per gli Ufficiali (obbligatoria) e dello 0,15% per i Sottufficiali (a domanda), per l'adesione al “Fondo Credito” dell'INPS. Essi gravano solo sulle voci “*pensione*” ed “*indennità di ausiliaria*”.
- b. **Riserva.** A seguito del transito nella “Riserva” le uniche trattenute, in caso di adesione volontaria al Fondo Credito, saranno praticate nella misura dello 0,35% per Ufficiali e dello 0,15% per i Sottufficiali.

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (T.F.S.) O BUONUSCITA

GENERALITÀ

E' quantificata e corrisposta d'ufficio dall'INPS, alla cessazione dal servizio, purché in possesso di almeno un anno di iscrizione al Fondo Opera di previdenza INPS. Si finanzia con un contributo del 9,60% della retribuzione annua (2,50% a carico del dipendente).

COME SI CALCOLA

La prestazione da liquidare viene determinata dall'INPS moltiplicando un dodicesimo dell'80% della retribuzione annua lorda percepita alla cessazione dal servizio (dall'1.5.14 la retribuzione non supera € 240.000;00 lordi) comprensiva di tredicesima, per il numero degli anni utili. Per anno intero s'intende la frazione superiore a sei mesi, mentre quella pari o inferiore non è conteggiata.

Per anni utili si intendono i servizi resi con iscrizione al Fondo Opera INPS, quelli riscattati ai fini del T.F.S. e quelli per anzianità di servizio convenzionali previsti dalla normativa.

A differenza di quanto avviene nel caso di T.F.R. non è prevista la corresponsione di acconti.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Per i dipendenti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2014, il T.F.S. è corrisposto:

- a. in unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- b. in due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda, corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima, è pari alla parte rimanente);

- c. in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo supera i 100.000 euro (la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro mentre la terza è pari alla parte rimanente; seconda e terza rata sono pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima).

TEMPI DI EROGAZIONE

I termini di erogazione del T.F.S. sono differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, dopo il 31.12.2013, il pagamento della prima rata avviene:

- a. entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per infermità o per decesso;
- b. non prima di 12 mesi per cessazioni avvenute per raggiungimento dei limiti di età (ed ipotesi equiparate);
- c. non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall'impiego, ecc.).

ANTICIPAZIONE IN UNICA SOLUZIONE

L'Anticipo del TFS consente di "incassare" la buonuscita senza attendere le modalità di erogazione previste, mediante la cessione del credito ad un istituto bancario convenzionato con INPS e con l'Amministrazione di appartenenza, a fronte del pagamento di una provvigione percentualmente calcolata sulla base del T.F.S. spettante (+ eventuali spese di commissione) ed impegno da parte dell'istituto convenzionato a corrispondere l'intero importo in unica soluzione.

I RISCATTI AI FINI DEL T.F.S.

GENERALITÀ

Il riscatto ai fini del TFS consente la valutazione di servizi e periodi non coperti dal contributo previdenziale obbligatorio ed è subordinato al pagamento di un contributo di riscatto a totale carico dell'interessato.

LE DOMANDE DI RISCATTO

Le domande di riscatto di periodi ai fini del TFS (PR1) sono effettuate dal militare in costanza di servizio ed inoltrate all'INPS, per il tramite dell'amministrazione, non oltre 180 giorni dalla firma da parte dell'interessato.

Per l'A.M., l'Ente che provvede ad inoltrare le domande di riscatto ai fini del T.F.S. all'INPS è il 2° Ufficio del Reparto Amministrazione, cui saranno inviate, al termine del pagamento dell'importo stabilito con delibera INPS, le certificazioni attestanti l'avvenuto versamento del dovuto.

IL CONTRIBUTO

E' determinato secondo un coefficiente basato su:

- a. la retribuzione annua percepita alla data di presentazione della domanda;
- b. l'età del dipendente;
- c. l'età del collocamento a riposo per limiti di età o di servizio prevista per la qualifica o per il grado rivestito;
- d. il periodo di riscatto concesso.

PERIODI RISCATTABILI

Sono riscattabili, a titolo oneroso, i periodi che coprono:

- a. servizi pre-ruolo prestati in qualità di militare;

- b. servizi non di ruolo prestati come militare presso enti locali, per cui non è stata liquidata l'indennità di fine servizio;
- c. corso accademia militare;
- d. corso scuole militari;
- e. dottorato di ricerca;
- f. assistente volontario nelle università;
- g. periodi di formazione professionale, studio e ricerca, successivi al 31.12.96, al fine di acquisire titoli o competenze professionali per l'assunzione al lavoro e per la progressione in carriera;
- h. diploma ISEF.

Inoltre, tra i servizi riscattabili ci sono anche quelli c.d. "speciali", prestati in condizioni di particolare "disagio" con percezione di una specifica indennità, e riconoscimento di una maggiorazione di periodi, tra cui:

- a. indennità d'impiego operativo, con maggiorazione di $\frac{1}{5}$ per ogni anno di servizio;
- b. servizi di confine, con maggiorazione del 50% per i primi due anni e di $\frac{1}{3}$ per ogni anno successivo;
- c. servizi di volo, con maggiorazione di $\frac{1}{3}$ per ogni anno;
- d. servizi di navigazione, con maggiorazioni che variano da $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{5}$ al 50% per anno di servizio in funzione dell'appartenenza del richiedente (MM, AM, EI o Corpi di polizia) e del grado;
- e. servizio svolto da personale militare impiegato al di fuori dei confini nazionali sotto diretto comando ONU. In tale ipotesi l'onere di riscatto è calcolato su 12 mesi;
- f. osservatori ONU, con maggiorazioni pari $\frac{1}{2}$ e $\frac{3}{4}$ per servizio svolto in sede disagiata o particolarmente disagiata.

Le maggiorazioni conseguenti all'espletamento dei suddetti servizi, a decorrere dal 1° gennaio 1998, non possono eccedere complessivamente i 5 anni. Questo limite vale anche

per gli aumenti relativi a servizi comunque prestati. Gli aumenti maturati sino al 31 dicembre 1997, anche se eccedenti i cinque anni, restano comunque valutabili senza la possibilità di ulteriore riconoscimento di maggiorazioni.

Se non contemporanei a servizi con iscrizione al Fondo Opera di Previdenza, si considerano riscattabili anche:

- a. il corso di laurea;
- b. il corso di specializzazione post-laurea;
- c. i corsi per ii diplomi universitari (laurea breve).

A decorrere dal 12 luglio 1997 i periodi relativi al conseguimento della laurea, della specializzazione post-laurea, del diploma universitario (laurea breve) e del dottorato di ricerca sono riscattabili anche se i titoli conseguiti non sono previsti per il posto ricoperto durante la carriera (decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184). Questi periodi possono essere riscattati per intero o parzialmente.

Se il riscatto non produce effetti perché l'interessato non matura il diritto al T.F.S., in quanto iscritto al fondo per meno di 1 anno, i contributi versati non sono rimborsabili.

SERVIZI NON RISCATTABILI

Non sono riscattabili:

- a. il diploma di laurea conseguito all'estero, se non è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio rilasciato in Italia;
- b. i servizi per i quali sia già stata liquidata una indennità.